



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente

dott. **Angelo Mambriani** giudice

dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **39957/2014** R.g. promossa da:

Fallimento della COM.TEC. '83 s.r.l. in liquidazione (c.f. 01544550187),
elettivamente domiciliato in Milano, via Lentasio 9, presso il procuratore e difensore
avv. Fabio FRANCHINI

attore

contro

GUIDO GRIFFINI (c.f. GRFGDDU39E21F205), elettivamente domiciliato in Milano,
via Balilla 36, presso il procuratore e difensore avv. Fabio ZANATI

FRANCO BOBBA (c.f. BBBFNC52M03I048W), elettivamente domiciliato in Milano,
via Lattuada 20, presso il procuratore e difensore avv. Massimo ALBERTI

GIOVANNI MEZZADRA (c.f. MZZGNN52C24M180B), elettivamente domiciliato in
Milano, via Santa Sofia 18, presso il procuratore e difensore avv. Carlo MANZONI

ANTONIO BONDÌ (c.f. BNDNTN65P18G273Y), elettivamente domiciliato in Milano,
piazza Velasca 4, presso il procuratore e difensore avv. Giuseppe SPENNACCHIO

convenuti



HELVETIA Compagnia svizzera d'assicurazioni S.A. (C.F. 01462690155),
elettivamente domiciliata in Milano presso il procuratore e difensore avv. Filippo
MARTINI

terza chiamata

CONCLUSIONI

Per il Fallimento della COM.TEC. '83 S.R.L. in liquidazione:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così statuire:

- in via principale e nel merito:
 - accertato e dato atto che i convenuti sono responsabili ai sensi dell'art. 146 R.D. 267/1942 e ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2449, 2406 e 2407 e seguenti cod. civ., nonché degli artt. 2476 e seguenti cod. civ. e altresì degli artt. 2485, 2486 e seguenti cod. civ., dei danni causati alla Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione per aver non soltanto posto in essere una operazione di scissione con finalità distrattiva, ma anche proseguito l'esercizio dell'impresa nonostante il capitale sociale della Com.Tec. '83 s.p.a. si fosse ridotto al di sotto del limite legale già nel corso dell'anno 2008 a seguito della perdita di oltre un terzo;
 - condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale e ai creditori sociali della Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione per ognuna delle singole fattispecie considerate nel presente atto, liquidando detti danni nell'importo complessivo di Euro 1.170.107,57 ovvero nel diverso, maggiore o minore, importo che dovesse essere ritenuto di giustizia e, se del caso, anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.;
 - con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali (sul capitale rivalutato) a far tempo dalla data dei singoli fatti addebitati ai convenuti fino al saldo;
- in via subordinata ed istruttoria:
 - disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e di quella ulteriore che risultasse necessaria a tale specifico fine e previa occorrendo riclassificazione dei bilanci, il danno arrecato alla società fallita e ai suoi creditori per effetto sia della scissione del ramo d'azienda inerente l'attività di commercializzazione di prodotti anticorrosivi, sia della prosecuzione dell'attività di impresa in violazione degli artt. 2447 e 2486 cod. civ..

Con espressa riserva di eventuali ulteriori deduzioni istruttorie e di ogni diversa domanda, eccezione, conclusione, nonché di ogni consentita deduzione sia di merito che istruttoria e di ogni opportuna produzione;

- in ogni caso:
 - con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, al Contributo Cassa Avvocati ex art. 11 L. 576/80 e all'IVA nella misura di legge.

Per GUIDO GRIFFINI:

In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione / competenza del tribunale adito in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 7 dello statuto sociale;

in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione ex artt. 146 l.f. - 2394 c.c. e per l'effetto rigettare l'avversa domanda;

nel merito: respingere, in ogni caso, le domande avverse per tutti i motivi dedotti in atti ed in ogni caso



dichiarare l'infondatezza dell'azione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

in via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, si chiede in ogni caso di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli istruttori:

- 1) Vero che in data 27.06.2011 Comtec 83 s.r.l. deposita presso il Tribunale di Milano un ricorso ex art. 182 bis l.f. con il patrocinio del prof. avv. Paolo Aglialoro (docc. 3-7)?
- 2) Vero che il ricorso ex art. 182 bis l.f. presentato da Comtec 83 presso il Tribunale di Milano viene corredato della relazione del dott. Mario Biffi che si rammostra al teste (doc.6)?
- 3) Vero che la proposta ex art. 182 bis l.f. presentata da Comtec 83 s.r.l. è stata rinunciata dalla fallita per il rifiuto opposto dalla Agenzia delle Entrate al piano di ristrutturazione?
- 4) Vero che il fallimento di Comtec 83 s.r.l. è intervenuto per la richiesta depositata in proprio della medesima società?

Si indicano a teste, da escutere anche a prova contraria sugli eventuali capitoli avversi.

- a) dott. Mario Biffi, domiciliato in Milano, Bastioni di Porta Volta 7;
- b) prof. Avv. Giuseppe Aglialoro, con studio in Milano, via Manzoni 45.

Ci si oppone alla richiesta di CTU.

Per FRANCO BOBBA:

Piaccia al Tribunale Ill.mo,

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via pregiudiziale: in caso di accoglimento della eccezione sollevata dagli altri convenuti di improcedibilità/ inammissibilità dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. a causa della clausola compromissoria prevista nello statuto della società fallita, sospendere il presente giudizio fino alla pronuncia da parte degli arbitri.

Nel merito: dichiarare inammissibili le domande formulate dall'attore Fallimento Comtec '83 srl in liquidazione con la memoria autorizzata in data 4 dicembre 2015 in quanto domande nuove; in ogni caso respingere tutte le domande, di merito ed istruttorie, proposte dall'attore Fallimento Comtec '83 srl in liquidazione nei confronti del Rag. Franco Bobba perché infondate in fatto ed in diritto e comunque essendo prescritta l'azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ. esercitata dall'attore.

In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.

Per GIOVANNI MEZZADRA:

Piaccia al Tribunale Ill.mo

IN VIA PRELIMINARE

dichiarare inammissibili le nuove domande formulate dal Fallimento attore in memoria 4 dicembre 2015 ed in memoria 11 febbraio 2016 e 14 marzo 2016 (sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio)

dichiarare la inammissibilità/nullità/inaccoglibilità della domanda attrice, per carenza di autorizzazione al curatore ex art. 25 n. 6 L.F.

NEL MERITO

In principalità

accertare e dichiarare la infondatezza della domanda svolta dall'attore nei confronti dell'esponente e, per l'effetto, respingere la stessa perché infondata in fatto e in diritto.



In subordine

accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità dei convenuti nei confronti del Fallimento e, per l'effetto, dichiarare gli stessi tenuti a rifondere all'esponente tutti gli importi che dovevano essere tenuti a pagare al Fallimento in eccedenza alla quota di responsabilità accertata a suo carico

IN VIA ISTRUTTORIA

A) ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale testi

1) in occasione della verifica sindacale del 18 marzo 2009 (doc. 4) la Società COM.TEC '83 S.p.a. (e per essa la responsabile amministrativa sig.ra Campari Emanuela) ha consegnato al Collegio Sindacale la "situazione patrimoniale" estratta il 18/3/2009, prodotta sub doc. 5 e da rammostrarsi al teste;

2) COM.TEC '83 S.p.a. solo dopo il marzo 2009 ha ricevuto dalle partecipate spagnole (IRG ESPANA, BUSINESS HUB S.L., SIT GRUPPO IRG ESPANA) i risultati dell'esercizio 2008

TESTI

Campari Emanuela, San Genesio e Uniti (PV) – Via Lombardia 24

B) respingere ogni avversa domanda istruttoria ed in particolare l'instata CTU formulata manifestamente ad explorandum e per finalità di supporto alla domanda attrice in mancanza di deduzione di specifiche prove in ossequio al dovere di assolvimento dell'onere probatorio.

NELLE SPESE

Spese e compensi professionali rifusi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa

Per ANTONIO BONDÌ:

IN VIA PRELIMINARE IN RITO

a) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate dal Fallimento Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione, per carenza di autorizzazione ex art. 25 n. 6 legge fall.;

b) dichiarare la propria incompetenza a conoscere la domanda proposta ai sensi degli artt. 146 legge fall. e 2393 c.c., in ragione della convenzione di arbitrato prevista nello statuto della Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione ed in quello della Com.Tec. '83 s.p.a. e, conseguentemente, dichiarare inammissibile e/o improcedibile tale domanda;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

- accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione nei confronti del dott. Antonio Bondì e, in ogni caso, respingere le domande tutte contro il medesimo formulate, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità del dott. Antonio Bondì per i fatti di cui è causa e di accoglimento, sia pure parziale, delle domande formulate dal Fallimento Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione, accertare le rispettive quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, dichiarare gli altri soggetti convenuti tenuti a rifondere al dott. Antonio Bondì tutti gli importi eventualmente dal medesimo corrisposti al Fallimento Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione, in eccedenza alla quota di responsabilità accertata a suo carico;

- sempre nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità del dott. Antonio Bondì per i fatti di cui è causa e di accoglimento, sia pure parziale, delle domande formulate dal Fallimento Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione, condannare Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in forza del contratto di assicurazione stipulato con il dott. Antonio Bondì, a manlevare e tenere indenne il medesimo da ogni richiesta formulata da parte attrice, così come da ogni onere, costo o somma eventualmente posto a suo carico;

IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare le istanze istruttorie formulate dal Fallimento Com.Tec. '83 s.r.l. in liquidazione.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.



Per la HELVETIA Compagnia svizzera di Assicurazioni :
Come da comparsa di costituzione e risposta.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹.

B. Il fallimento della COM.TEC. '83 s.r.l. in liquidazione (già S.p.A.) ha dedotto la responsabilità di Guido GRIFFINI (amministratore, unico dal 15/12/2008²) e degli *ex* sindaci Antonio BONDI', Franco BOBBA e Giovanni MEZZADRA (scaduti il 29/6/2009 con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008 e la trasformazione in s.r.l.) "*ai sensi dell'art. 146 R.D. 267/1942 e ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394, (...) 2449, 2406 e 2407 e seguenti cod. civ. (...) e altresì degli artt. 2485, 2486 e seguenti cod. civ.*", imputando loro i seguenti addebiti:

1) la scissione parziale intervenuta nel 2008 con attribuzione del ramo aziendale relativo dai prodotti anticorrosivi (unico ancora suscettivo di produrre utile) nella COM.TEC. AMBIENTE s.r.l. (partecipata al 100% dalla stessa IRG s.r.l. che, sempre amministrata dal GRIFFINI, controllava in ragione del 99,67% anche la COM.TEC. '83)

- così lasciando la scissa, poi fallita il 20.7.2012 (ma dopo esser stata posta in liquidazione il 18.2.2010 ed aver chiesto nel marzo del 2011 l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. non andato a buon fine per la mancata adesione dell'Erario) "*con in mano un 'pugno di mosche'*", come confermato dal successivo crollo del fatturato del "ramo telefonia" dell'attività sociale

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-*octies* all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "*gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*".

² Nonché in seguito liquidatore dal 18/2/2010 al 4/4/2012: ma gli addebiti qui rivoltigli non riguardano la fase liquidatoria.



- e sull'assunto che *"pur essendo la scissione un'operazione astrattamente legittima, l'organo amministrativo è tenuto a valutare in concreto la ragionevolezza dell'operazione, che non può mai prescindere dal perseguire l'interesse della società (e dei creditori sociali)"*, mentre qui sarebbe stata finalizzata unicamente *"a recare un vantaggio specifico al socio di maggioranza IRG s.r.l."*³;

2) la mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., dal momento che

- nonostante già nel corso dell'esercizio 2008 si fossero verificati i presupposti di cui all'art. 2484 co. 1° n. 4) c.c.
- tanto che *"la perdita verificatasi nel corso di tale esercizio"* aveva intaccato *"il capitale sociale della Com. Tec. '83 s.p.a. riducendolo al di sotto del minimo legale in conseguenza della perdita di oltre un terzo (capitale Euro 600.000,00 + riserve Euro 461.521,00 - perdita Euro 956.672,00 = Euro 104.849,00)"*,
- l'amministratore, con la compiacenza dei sindaci, aveva posposto ogni decisione alla parte straordinaria dell'assemblea del 29/6/2009 (nella quale, sulla base di una situazione aggiornata al 28.2.2009 portante una perdita di complessivi €1.002.720,00, la società era stata trasformata in s.r.l. previo abbattimento del capitale di € 600.000,00 e sua ricostituzione ad € 60.000,00), con un incremento di € 46.048,00 delle perdite nei primi due mesi del 2009
- in *"palese violazione degli obblighi di cui all'art. 2485 cod. civ., a mente del quale gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi qualora, al verificarsi di una causa di scioglimento, non ne abbiano accertato e dichiarato la sussistenza"*.

C. Il danno è stato dall'attore quantificato nell'ammontare del passivo fallimentare (pari ad € 1.170.107,57), secondo un computo ribadito e chiarito nella sua memoria dell'11/2/2016 tale per cui:

³ Si noti che non è stata dedotta neppure per implicito alcuna responsabilità *ex art. 2497 c.c.*



- da un lato lo "scorporo attuato a cavallo tra il 2008 e il 2009 ha determinato la perdita sia del valore netto del patrimonio trasferito, pari ad Euro 323.934,00 (...) sia degli utili che sarebbero derivati alla Com. Tec. '83 dalla commercializzazione di prodotti anticorrosivi sino alla data del fallimento, determinati in modo forfetario in oltre Euro 100.000,00"
- e dall'altro " il ritardo nell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ. ha cagionato un danno almeno pari alla differenza tra il patrimonio netto della società al momento del verificarsi della causa di scioglimento (+ Euro 104.849,00) e quello esistente nel febbraio 2010 quando la società è stata posta in liquidazione (tale valore non può essere superiore a quello di - Euro 2.341.600,00 esistente al 31.12.2009)".

D. I convenuti hanno tutti sollevato eccezioni di carattere preliminare.

D).1 In particolare:

- Guido GRIFFINI ha invocato
 - la clausola compromissoria portata dall'art. 7 dello statuto sociale⁴, tale per cui "*le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (...) ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati (...) dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società*" (sia pur riconoscendo la sua opponibilità al curatore fallimentare solo per l'azione sociale di responsabilità *ex art. 2393 c.c.*)
 - e l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa per quanto riguardava l'azione dei creditori, decorrendo il relativo termine
 - a. dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione del progetto di scissione (16/5/2008)

⁴ V.lo *sub* doc. 2 GRIFFINI. La clausola era presente anche nella versione antecedente alla trasformazione della Com.tec. '83 in s.r.l., cfr. art. 34 *sub* doc. 2 BONDI'.



b. ovvero "*dalla percezione dello stato di insolvenza*", qui certamente conoscibile secondo la prospettazione attorea dal deposito in data 20/7/2009 del bilancio dell'esercizio 2008 e dalle deliberazioni straordinarie assunte sul capitale e sulla forma sociale il 29/6/2009;

- Giovanni MEZZADRA ha eccepito (soltanto) l'assenza di autorizzazione del giudice delegato al Fallimento;
- Franco BOBBA ha eccepito la (sola) prescrizione dell'azione "*poiché gli eventi dannosi lamentati da controparte si sono verificato nel 2008*";
- Antonio BONDI', costituitosi a seguito di rinnovazione in data 27/2/2015 della notificazione (che gli era stata invalidamente fatta *ex art. 143 c.p.c.*), ha infine eccepito la carenza di autorizzazione dell'azione, l'improcedibilità dell'azione sociale per la presenza della clausola compromissoria vincolante anche per le azioni nei confronti dei sindaci, e l'intervenuta prescrizione a fronte
 - della sua cessazione dalla carica sin dal 29/6/2009
 - e dell'emersione al più tardi nell'assemblea di pari data (in cui fu approvata la situazione patrimoniale al 28/2/2009 che portava una perdita di € 1.002.720,00) dall'insufficienza del patrimonio della Com.Tec'83 a soddisfare i creditori.

Egli ha in ogni caso chiamato in causa, in forza della polizza n. 189550 (e della convenuta estensione della garanzia all'attività di sindaco nella Com.Tec '83 S.p.A.), la HELVETIA Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA: la quale s'è costituita facendo proprie tutte le difese dell'assicurato, e chiedendo solo in via subordinata che l'eventuale manleva venisse determinata nel massimale contrattuale di € 260.000,00 per sinistro e con lo scoperto del 10% sempre per sinistro.

D).2 A tali eccezioni il fallimento, *medio tempore* munitosi (come *infra* si dirà) di autorizzazione integrativa, ha replicato nella sua memoria del 4/12/2015:

- nel senso di una pretesa inscindibilità dei distinti titoli di responsabilità il cui esperimento giudiziale è riservato *ex lege* al curatore, tale per cui "*l'azione sociale di responsabilità diviene impermeabile alla convenzione arbitrale statutaria*",



- che il termine di prescrizione dell'azione sociale decorrerebbe sia per il GRIFFINI che per i sindaci dalla cessazione dalla carica,
- che per il *dies a quo* dell'azione di responsabilità dei creditori "*laddove non operasse [il] meccanismo presuntivo*" per cui l'insufficienza del patrimonio sociale diviene normalmente percepibile dai creditori solo con la dichiarazione di fallimento, "*si potrebbe al più assumere quale riferimento la pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2008, avvenuta il 24 luglio 2009*"
- ed infine che essendo comunque stata notificata la domanda al BOBBA ed al MEZZADRA il 19 e 20/6/2014, la prescrizione era stata utilmente interrotta *ex art. 1310 co. 1° c.c.* anche nei confronti del terzo membro del collegio sindacale (BONDI') astrattamente responsabile in solido con essi (*ex art. 2407 co. 2° c.c.*).

D).3 Sul punto vanno anticipate, per economia redazionale, le seguenti osservazioni.

La prima è che l'autorizzazione prescritta dall'art. 25 co. 1° n. 6) L.F. era stata in realtà chiesta e concessa sin dal 13/6/2014 ma, come rilevato in prima udienza dal giudice istruttore (con conseguente invito *ex art. 182 c.p.c.* ad integrarla), limitatamente a "*profili di responsabilità degli Organi sociali, con particolare riguardo all'operazione di scissione*".

Il giudice delegato ha quindi autorizzato il 12/2/2015 l'azione di responsabilità anche in relazione alla prosecuzione del "*l'esercizio dell'impresa nonostante il capitale sociale della Com.Tec '83 S.p.A. si fosse ridotto al di sotto del limite legale già nel corso dell'anno 2008 a seguito della perdita di oltre un terzo*".

Ritiene il Tribunale che la questione in esame, sollevata anche dal BONDI', sia quindi superata dal sopravvenuto conferimento al curatore fallimentare della legittimazione processuale anche per tale addebito: parendo dirimente l'obiettiva esistenza di tale speciale condizione dell'azione al momento della presente decisione, atteso che -ai sensi dell'ultima parte del capoverso dell'art. 182 c.p.c.- l'originario vizio di *legitimatío ad processum* è stato così sanato con salvezza sin dalla citazione di ogni effetto sostanziale e processuale della domanda.



D).4 Quanto all'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, non par dubbio che l'azione sociale di responsabilità, transigibile (art. 2393 ult. co. c.c.) e quindi certamente relativa a diritti disponibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 co. 1° d. lgs. n. 5/2003, fosse assoggettata dallo Statuto di Com.Tec '83 (prima e dopo la trasformazione in s.r.l.) a un patto arbitrale statutario esteso anche agli organi amministrativo e di controllo: accordo processuale che, risolvendosi in un mandato a decidere la controversia stipulato anche in favore del terzo (amministratore o sindaco accettante la carica, e con esso le regole organizzative dello statuto), non si è sciolto col fallimento; anche perché, come correttamente osservato nelle difese del dr. BONDI', diversamente opinando si consentirebbe al curatore di sciogliersi *ad libitum* da singole clausole di quello stesso contratto di cui -agendo *ex artt.* 1218 e 2393 / 2476 co. 1° c.c.- sta chiedendo al contempo l'adempimento.

Tuttavia, proprio per tale ragione l'eccezione proposta in tal senso dal GRIFFINI e dal BONDI' vale appunto solo per l'azione sociale contro di loro esperita, e non per quella, pure qui esercitata, che sarebbe spettata *in bonis* ai creditori: come tali certamente non vincolati da patti statutari *inter alios acta*.

Essa va quindi solo parzialmente accolta; rilevandosi sin d'ora come, proprio per tale ragione, l'unica azione qui conoscibile nei confronti di Guido GRIFFINI e Antonio BONDI' è quella esperita *ex art.* 2394 c.c. e 146 L.F.

D).5 Conseguenze da quanto sopra che diviene in concreto irrilevante per il GRIFFINI la causa di sospensione del decorso della prescrizione prevista per la sola azione sociale dall'art. 2941 n. 7 c.c.; disposizione peraltro erroneamente invocata in diritto dall'attore anche in relazione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, non applicandosi detta causa di sospensione a soggetti diversi dagli amministratori (di fatto o di diritto)⁵.

⁵ Trattandosi all'evidenza di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 12/06/2007 (Rv. 601320 - 01).



D).6 Quanto infine all'eccezione di prescrizione, pare effettivamente insuperabile la *replicatio* opposta dal Fallimento ai sindaci BONDI' e BOBBA (nonché all'amministratore GRIFFINI) nel senso riassunto *supra* all'ultimo punto paragrafo D).2.

Va comunque ribadito -a confutazione di altra asserzione della difesa attorea- che la curatela fallimentare non può liberamente 'attingere' dall'una e dall'altra *species* di azione di responsabilità solo *in utilibus* e per quanto volta a volta più conveniente alle proprie tesi.

Le domande risarcitorie da essa svolte contro gli organi della società fallita, anche quando -come nella specie- cumulativamente proposte, vanno infatti scrutinate mantenendo per ciascuna la distinzione dei rispettivi presupposti e termini, anche prescrizionali⁶; non foss'altro per il basilare principio (corollario del diritto di difesa) che coloro che sono da esse attinti devono sapere con esattezza da che cosa debbono, e con quali eccezioni ed argomenti correlativamente possono, difendersi in giudizio.

E. Ciò premesso, tutti i convenuti hanno contestato nel merito sotto ogni profilo la sussistenza stessa dei due addebiti: evidenziando fra l'altro come dopo l'approvazione in data 14/5/2008 del progetto, nessun atto di scissione fosse poi stato mai iscritto nel Registro Imprese e quindi posto in essere.

F. A fronte di tali obiezioni il Fallimento, nella sua memoria dell'11/2/2016,

- ha evidenziato come "*a cavallo tra il 2008 e il 2009 la Com. Tec. '83 s.p.a.*" avesse comunque "*ridotto, sino quasi ad annullarla, l'attività di commercializzazione di prodotti anticorrosivi*", al punto che "*le "vendite anticorrosione" si erano più che dimezzate nel corso del 2009 per poi azzerarsi definitivamente nel 2010*" concentrandosi verso la Com.Tec. Ambiente,

⁶ Principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo, con particolare -e condivisibile- chiarezza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 20/09/2012 (Rv. 623922 - 01) secondo cui se l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili.



- ed ha replicato che se fosse vero la scissione non era avvenuta, sarebbe venuta *"meno l'unica ragione giuridica astrattamente lecita che potrebbe giustificare la dissoluzione del ramo aziendale inerente la commercializzazione di prodotti anticorrosivi"*;

mentre quanto al secondo capo della domanda, ha precisato

- che *"la gestione non conservativa del patrimonio sociale attuata nei primi sei mesi del 2009 nonostante si fosse verificata una causa di scioglimento della società già nel corso del 2008"* aveva *"contribuito a rendere irreversibile lo stato di crisi in cui versava la Com.Tec. '83"*
- che, *"considerato che (i) nel solo bimestre 1 gennaio / 28 febbraio 2009 la perdita di esercizio era passata da Euro 956.672 ad Euro 1.002.720,00 e che (ii) l'esercizio 2009 si era chiuso a - Euro 2.447.650,00"*, era *"ragionevole ritenere che il 29 giugno 2009 la perdita di esercizio fosse superiore a quella di Euro 1.002.720,00 accertata quattro mesi prima con la conseguenza che neppure i provvedimenti di cui all'art. 2447 cod. civ. erano valsi a sanare la situazione in cui versava la Com. Tec. '83 s.p.a. all'indomani della chiusura dell'esercizio 2008"*
- e rivolgendo infine, a fronte dell'allegazione dei sindaci che i risultati economici positivi evidenziati dal bilancio dell'esercizio 2007 non inducessero ad alcun allarme e non potessero quindi far presagire che la situazione sarebbe precipitata l'anno successivo, rilievi riclassificatori anche a quel bilancio (§3.3);

G. A tali precisazioni i convenuti tutti hanno in vario modo replicato, in particolare

G).1 il BONDI' (aderendo a difesa già svolta dal BOBBA), nel senso che

(i) anche a voler *"seguire il Fallimento attore nella sua irrilevante valutazione ex post degli effetti di un progetto [di scissione] rimasto a tale stato"* e quindi la *"prospettiva volta a separare il ramo d'azienda "buono" (quello anticorrosione), di cui sarebbe stata beneficiata la consociata Com.Tec. Ambiente s.r.l., da quello "cattivo" che la Com.Tec. '83 avrebbe serbato per sé"*, andavano allora adeguatamente considerati *"gli*



effetti in capo alla società beneficiaria della pretesa scissione (e, in ultima analisi, del socio della medesima): un utile che si attesta tra €. 656,00= nell'esercizio 2009, €. 430,00= nell'esercizio 2010 ed €. 673,00= nell'esercizio 2011; per poi passare a rilevanti perdite per gli esercizi 2012-2013 (cfr. docc. 5-10 convenuto Bobba)"⁷,

(ii) nonché della contestazione del tentativo del Fallimento, attraverso "prospettazioni del tutto nuove (...), di far retroagire l'ipotetica consapevolezza, in capo agli organi sociali, della perdita del capitale sociale, ad un momento ulteriormente anteriore: quello di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2007";

G).2 il MEZZADRA (14/3/2016), invitando il Tribunale alla considerazione

" a) dei brillanti risultati dall'esercizio 2007;

b) della inesistenza di circostanze rilevabili nel corso dell'esercizio 2008, indicative della sussistenza concreta delle fattispecie di cui agli artt. 2446/2447 cod. civ.;

c) dall'evidenziazione di perdite superiori al terzo del capitale sociale netto solo all'esito dell'acquisizione dei risultati delle società partecipate (in Spagna) affluiti dopo il marzo 2009 e dall'Organo amministrativo subito recepiti nel progetto di bilancio al 31/12/2008 (depositato il 31 maggio 2009);

d) dell'immediata convocazione (per il 29 giugno 2009) dell'assemblea chiamata a deliberare sulle conseguenti misure adottande;

e) non da ultimo, della scadenza del mandato del Collegio Sindacale, sempre alla data del 29 giugno 2009";

H. Infine l'attore, nella sua memoria del 14/3/2016, ha come unica richiesta istruttoria sollecitato una *"consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare, sulla base della documentazione prodotta in giudizio e di quella ulteriore che risultasse necessaria a tale specifico fine e previa occorrendo riclassificazione dei bilanci, il danno arrecato alla società fallita e ai suoi creditori per effetto sia della scissione del ramo d'azienda inerente l'attività di commercializzazione di prodotti anticorrosivi, sia della prosecuzione dell'attività di impresa in violazione degli artt. 2447 e 2486 cod. civ."*.

⁷ Così nella sua memoria del 14/3/2016.



H).1 Il giudice istruttore, nell'ordinanza emessa il 7/4/2016, ha ritenuto "*non (...) concretamente rilevanti le istanze di prova orale articolate dalla difesa dei convenuti GRIFFINI e MEZZADRA, attinenti a dati e circostanze documentali e comunque non contestate in quanto tali*"; ritenendo "*opportuno, sui due temi di responsabilità fondamentalmente in discussione -la cui strutturazione e prova incombe pienamente all'attore (nella cui disponibilità esclusiva è rimasta, pur nei limiti di quanto pervenutogli, la contabilità della COM.TEC. '83 s.r.l.)- rimettere la causa al Collegio disattendendo la sollecitazione alla consulenza prospettata dal Fallimento*".

H).2 Precisate le conclusioni come in epigrafe all'udienza dell'8/11/2016 e depositate le difese illustrative, la causa è quindi pervenuta il 1°/2/2017 al Collegio per la decisione.

I. Se è vero che, nonostante le continue precisazioni, la domanda attorea è rimasta inalterata come *petitum*⁸ e nei propri connotati in diritto, è altrettanto vero che in causa è pianamente emerso come la Com.Tec '83 (allora S.p.A.), pur avendo effettivamente approvato il 14/5/2008 un progetto di scissione nei termini prospettati in citazione dal Fallimento, non vi ha poi dato attuazione.

La modificazione della domanda cui l'attore è stato quindi costretto nei più sfuggenti termini di una sorta di scissione di fatto avvenuta in un indistinto momento a cavallo fra il 2008 e il 2009, oltre a rendere la condotta e il relativo addebito -prima chiaramente scolpiti nel senso della dolosa pianificazione di una scissione distrattiva attuata con la compiacenza omissiva dei sindaci- invincibilmente generici, si scontra con l'obiettivo rilievo:

- che, non essendovi stata scissione in senso proprio, neppure v'è stato lo scorporo patrimoniale (e la conseguente sottrazione di utile) nel quale pure la curatela ha continuato a individuare il danno⁹

⁸ Come dallo stesso attore sostenuto alla pag. 3 della sua memoria dell'11/2/2016: "*il "petitum" è rimasto immutato (accertamento della responsabilità dei convenuti e condanna al risarcimento del danno) e non sono stati dedotti fatti nuovi rispetto a quelli contestati con l'atto introduttivo del giudizio (prosecuzione attività d'impresa in violazione dell'art. 2447 cod. civ. e operazione di scissione)*".

⁹ V. ancora pag. 17 della comparsa conclusionale del Fallimento.



- e che, come ha efficacemente dimostrato -senza essere smentita- la difesa del sindaco BONDI', nessun trasferimento o rilascio del relativo ramo d'azienda è in realtà avvenuto nel periodo in contestazione (2008 - giugno 2009), risultando *per tabulas* dalle stesse produzioni documentali dell'attore che:

- per tutto il 2008 le vendite del settore anticorrosione hanno continuato a produrre ricavi per € 1.782.448,66, con un leggero decremento in termini assoluti rispetto al 2007 ma con un peso percentuale sull'intero salito dal 41,27% al 47,11%;
- e che se nel corso del 2009 il fatturato afferente a tale segmento dell'attività sociale è effettivamente sceso ad € 682.292,29 (peraltro salendo ulteriormente all'82,31% del totale dei ricavi, soggetti all'evidenza ad una flessione generalizzata dei ricavi che ha colpito in quell'esercizio la società), tuttavia la maggior parte di quei ricavi è maturata proprio nel primo semestre dell'anno¹⁰, a smentita di uno 'scorporo *de facto*' nel periodo in cui i sindaci erano ancora in carica, e comunque nel raggio temporale in cui si colloca indiscutibilmente la *causa petendi* della domanda attorea.

Ne consegue che tale capo di domanda, oltre che ad essere fondato su di un diritto risarcitorio che già al giugno del 2014 era ragionevolmente prescritto, è comunque totalmente infondato in fatto; e va respinto senza necessità di alcuna ulteriore istruttoria.

L. Quanto al capo di domanda (fondato sugli artt. 2484 co. 1° n. 4, 2486 e 2407 co. 2° c.c.) che pertiene al danno asseritamente provocato al patrimonio sociale e alle ragioni dei creditori dalla presunta prosecuzione non conservativa dell'attività sociale nell'asserita presenza di una causa di scioglimento, risulta anzitutto che nella seduta del 29/6/2009 l'assemblea di Com.Tec '83 S.p.A. approvò un bilancio al 31.12.2008 e -in sede straordinaria- una situazione patrimoniale al 28/2/2009 che presentavano entrambe un capitale al netto delle riserve sì inferiore al minimo allora richiesto dalla legge

¹⁰ Cfr. le pagg. 28 - 29 del doc. 12 att.



(rispettivamente, € 104.849 ed € 58.801), ma comunque di segno positivo¹¹; così come positivo era quindi a quella data il patrimonio netto della Com.Tec. '83.

L).1 Ciò necessariamente comporta che, per quanto attiene alla domanda proposta dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 2394 c.c., il patrimonio della Com.Tec '83 S.p.A. era, ancora al 29/6/2009, per definizione capiente rispetto al soddisfacimento dei debiti iscritti al passivo patrimoniale, e quindi dei creditori sociali: il che esclude, con assorbimento di ogni altra questione, che l'asserita prosecuzione di attività di tipo non conservativo nel corso del 2008 e sino a quella data potesse aver causato al ceto creditorio il danno al cui risarcimento è preposta l'azione *de qua*.

Tantomeno, poi, il danno potrebbe esser ravvisato nella differenza dei netti patrimoniali tra quello registrato in contabilità al 31.12.2008 e quello alla data della messa in liquidazione (10/2/2010): atteso che in ogni caso l'intervento sul capitale realizzato in conformità a legge il 29/6/2009 impedisce la configurabilità stessa di un'ininterrotta prosecuzione dell'attività caratteristica in stato di scioglimento fra i due termini temporali.

E poiché, come s'è visto, nei confronti di Guido GRIFFINI e di Antonio BONDI', che hanno eccepito la competenza arbitrale quanto all'azione sociale di responsabilità, quella prevista dall'art. 2394 c.c. era l'unica azione qui concretamente esperibile, non può che respingersi la domanda contro di essi proposta anche per tale residuo capo; con conseguente loro assoluzione da ogni pretesa attorea.

L).2 Ma l'intervenuta ricapitalizzazione della Com.Tec '83 deliberata, sia pur tramite la contestuale trasformazione in s.r.l., in quella stessa data, esclude in ogni caso che l'eventuale prosecuzione dell'attività sociale della quale i sindaci avrebbero dovuto accorgersi nel corso del 2008 e comunque prima del 29/6/2009 abbia in concreto causato un danno al patrimonio sociale: posto che il Fallimento, oltre a documentare esso stesso che il patrimonio netto era comunque rimasto in territorio positivo, non ha in questa sede né contestato l'esattezza dei valori bilancistici assunti a riferimento per i

¹¹ Cfr. docc. 5 e 14 att.



provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2447 c.c., né l'insufficienza sotto il profilo patrimoniale dell'intervenuta copertura delle perdite sino alla fissazione in € 60.000,00 del nuovo capitale (nominale e netto).

Sic stantibus rebus l'intervenuta ripatrimonializzazione e capitalizzazione della società nell'osservanza del disposto dell'art. 2447 c.c. ha neutralizzato, proprio alla data assunta dal Fallimento quale termine finale della condotta asseritamente illecita (e quindi alla data in cui il danno si sarebbe *in thesi* consolidato), ogni eventuale conseguenza dannosa che l'eventuale gestione non conservativa potesse aver arrecato al patrimonio sociale nei primi mesi del 2009.

A ciò va aggiunto che, come da allegazione dei sindaci¹² anche qui non contestata dall'attore, la dilazione sino alla metà del mese di maggio 2009 del deposito della bozza di bilancio, e quindi della presa di coscienza dell'inversione di tendenza del *business* di Com.Tec '83 e dei suoi effetti sul patrimonio sociale, fu giustificata dalla ritenuta necessità di attendere di conoscere il risultato 2008 delle controllate spagnole.

Poiché in effetti tale dato si rivelò rilevante, inducendo l'organo amministrativo ad un'importante svalutazione sia delle partecipazioni che dei crediti infragruppo (con aggravio sullo stato patrimoniale di Com.Tec '83 S.p.A. per complessivi € 202.159,00), l'aver atteso (sfruttando la possibilità offerta dall'art. 19 dello statuto) il 179° giorno successivo alla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, oltretutto procedendo in pari data all'adozione dei provvedimenti *ex art.* 2447 c.c., non pare abbia configurato in concreto una mancanza di prudenza né -sotto il profilo della tempestività- di negligenza.

Ragioni tutte per le quali, in difetto di contestazioni (peraltro possibili per il solo GRIFFINI¹³) in merito a condotte gestorie collocantesi a valle dei fatti oggetto di causa, e quindi tra il luglio del 2009 e la successiva messa in liquidazione (10/2/2010), non può che comportare il rigetto di ogni domanda proposta, *sub specie* di azione sociale di responsabilità, nei confronti anche dei sindaci BOBBA e MEZZADRA.

¹² E ancora prima, come riferito dall'amministratore nell'*incipit* della relazione sulla gestione al 31.12.2008 (cfr. doc. 5 att.).

¹³ Essendo i sindaci decaduti dalla carica lo stesso 29/6/2009 con la contestuale trasformazione in s.r.l.



M. La totale soccombenza del fallimento comporta la sua condanna a rifondere le spese di causa sostenute da tutti i convenuti nonché dalla HELVETIA, la cui chiamata è stata giustificata dall'infondata iniziativa processuale che qui si disattende; spese che, considerata la qualità e l'apporto fornito da ciascuna difesa, possono congruamente liquidarsi:

- quanto a Guido GRIFFINI in € 19.600,00
- quanto ad Antonio BONDI', in € 31.200,00
- quanto a Franco BOBBA e Giovanni MEZZADRA in € 24.100,00 ciascuno
- e quanto alla HELVETIA, giovatasi delle difese del proprio assicurato, in € 14.000,00, oltre per tutti al rimborso delle spese generali in ragione del 15% nonché alla rivalsa del contributo previdenziale di categoria (C.p.A.) e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Fallimento della COM.TEC. '83 s.r.l. in liquidazione (già S.p.A.) nei confronti di GUIDO GRIFFINI, FRANCO BOBBA, GIOVANNI MEZZADRA e ANTONIO BONDÌ con citazioni rispettivamente notificate il 28/7 - 9/8/2014, il 20/6/2014, il 19/6/2014 ed il 27/2/2015 nonché sulla domanda di garanzia svolta dal BONDÌ nei confronti della HELVETIA Compagnia svizzera d'assicurazioni S.A., ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. dichiara** la propria incompetenza, in forza della clausola compromissoria presente nello statuto della Com.Tec '83 e quindi limitatamente alla domanda proposta dall'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 co. 2° lett. a) R.D. n. 267/42 nonché 2393 e 2476 co. 1° c.c., a conoscere dell'azione sociale di responsabilità proposta nei confronti di Guido GRIFFINI e Antonio BONDI';
- 2. rigetta nel resto** le domande proposte dal Fallimento della Com.Tec '83 s.r.l. in liquidazione nei confronti di tutti i convenuti;
- 3. condanna** il fallimento della Com.Tec '83 s.r.l. in liquidazione a rifondere ai convenuti ed alla terza chiamata le spese di lite, che **liquida**



- I. quanto a Guido GRIFFINI in € **19.600,00**,
- II. quanto ad Antonio BONDI', in € **31.200,00**,
- III. quanto a Franco BOBBA e Giovanni MEZZADRA, in € **24.100,00**
ciascuno
- IV. e quanto alla HELVETIA Compagnia svizzera d'assicurazioni S.A., in €
14.000,00,

oltre per tutti al rimborso delle spese generali in ragione del 15% nonché alla
rivalsa del contributo previdenziale di categoria e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote
di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Elena Riva Crugnola

